STRUTTURA COMMISSARIALE

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DECRETO N. 103 del 23/07/2021

Identificativo Atto n. 104

Oggetto

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PIENO DELLA [redacted] ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE A SUPPORTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE POST EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 - RIMBORSO DEGLI ONERI ANTICIPATI DALL'ENTE CEDENTE, COMUNE DI QUISTELLO - PERIODO APRILE - GIUGNO 2021 – CON CONTESTUALE REINTROITO DI DEBITI PREGRESSI IN COMPENSAZIONE.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

DATO ATTO che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2021, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l'art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

CONSIDERATO che l'art.1, comma 5, dello stesso D.L. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del D.L. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del D.L. 43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita

Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012.

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 22 luglio 2013, n.25 avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni del punto 4 del dispositivo dell'Ordinanza Commissariale 13 agosto 2012, n.3, recante determinazioni in merito alla Costituzione della Struttura Commissariale di cui all'art.1 comma 5, del decreto legge 6 giugno n.74*";
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

RICHIAMATO in particolare il punto 1 della citata Ordinanza n.25, il quale dispone di procedere alla modifica ed alla integrazione del punto 4, primo e secondo periodo, del dispositivo dell'Ordinanza Commissariale 13 agosto 2012, n.3, recante determinazioni in merito alla Costituzione della Struttura Commissariale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 giugno n.74, il cui testo è così sostituito:

> "*4. Alla Struttura Commissariale sarà assegnato personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, anche parziale, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'art.2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge 1 agosto 2012, n.122.*".

VISTA la Convenzione tra la *Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012* ed il Comune di Quistello finalizzata all'assegnazione temporanea di personale, per lo svolgimento di attività a supporto del Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione, sottoscritta in data 29/10/2015, mediante la quale la dipendente del Comune di Quistello [redacted]

Istruttore Direttivo Culturale livello D4 è stata assegnata, temporaneamente ed a tempo pieno alla suddetta *Struttura Commissariale* a far data dal 1° novembre 2015 e sino al 31 dicembre 2021.

VISTA la nota, assunta agli atti della Struttura Commissariale in data 21 luglio 2021 con protocollo n. C1.2021.0001894 con la quale il Comune di Quistello ha richiesto per la propria dipendente [redacted] assegnata temporaneamente ed a tempo pieno alla *Struttura Commissariale* in forza della Convenzione sopra citata, il rimborso degli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi per il periodo **aprile – giugno 2021** per un importo complessivo di € **10.191,93=.**

ESAMINATA la predetta documentazione del Comune di Quistello ed effettuata la relativa istruttoria, ravvisandone la regolarità, la completezza, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

RITENUTO pertanto di poter riconoscere al Comune di Quistello la somma di € **10.191,93=** a titolo rimborso degli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi sostenuti nel trimestre **aprile - giugno 2021** per l'attività svolta dalla propria dipendente distaccata presso la *Struttura Commissariale*.

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse afferenti al *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono state depositate in apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato sul conto di contabilità speciale n.5713, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e più precisamente a valere sul *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'art.2 del più volte citato D.L. n.74/2012, capitolo di spesa 706.

DATO ATTO altresì del fatto che il Comune di Quistello risulta essere debitore nei confronti della *Gestione Commissariale* per l'emergenza e la ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012 dell'importo di complessivi € **1.881,81**, in forza di quanto disposto rispettivamente con le Ordinanze del Commissario delegato 31 luglio 2020, n.598 "*Esito dei controlli ex-post, eseguiti con l'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. – INVITALIA, in relazione alla concessione di contributi per la ricostruzione, erogati per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio della Regione Lombardia – primo semestre 2018 – accertamento ai danni del comune di Quistello di euro 1.398,85*" e n.599 "*Esito dei controlli ex-post, eseguiti con l'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. – INVITALIA, in relazione alla concessione di contributi per la ricostruzione, erogati per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio della*

Regione Lombardia – secondo trimestre 2018 – accertamento ai danni del comune di Quistello di euro 483,26".

RICORDATO che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che abbiano interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122 quindi, pretenderne l'adempimento e conseguentemente non si dubita della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, correttivo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che prescrive:

a) il criterio della registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio della registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato, secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

RITENUTO conseguentemente di dover procedere a compensare il credito maturato dal Comune di Quistello con il presente atto, pari a complessivi € 10.191,93=, con il debito pregresso accertato a danno dello stesso Comune, pari a € 1.881,81.

RITENUTO conseguentemente di poter procedere con l'erogazione della differenza risultante tra credito e debito, pari a € **8.310,12** in favore del Comune di Quistello .

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ove applicabili, sono stati assolti.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di riconoscere al ***Comune di Quistello*** la somma complessiva di € **10.191,93** a titolo di rimborso degli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi sostenuti nel trimestre **aprile - giugno 2021** per la propria dipendente [redacted] distaccata a tempo pieno presso la Struttura Commissariale;

2. di riconoscere che la suddetta somma trova imputazione sulle risorse afferenti al *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, di cui all'art.2 del più volte citato D.L. n.74/2012, capitolo di spesa 706, le cui risorse sono state depositate nell'apposito conto di contabilità speciale n.5713, intestato al Commissario delegato ed aperto presso la Banca d'Italia – Sez. Tesoreria di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di confermare a carico del succitato Comune di Quistello (MN) un debito pregresso di complessivi € **1.881,81**, derivante dall'accertamento effettuato nell'esercizio 2018 in forza delle Ordinanze del Commissario delegato 31 luglio 2020, nn.598 e 599, meglio indicate in premessa;

4. di assoggettare a ritenuta, ai fini della compensazione tra crediti e debiti, gli importi come indicati al precedente Punti 1. e 3., convertendo gli stessi in quietanza d'entrata per la somma complessiva di € **1.881,81** a valere sul *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012 e s.m.i., capitolo n.706;

5. di liquidare la differenza tra quanto dovuto e quanto spettante al Comune di Quistello, pari a complessivi € **8.310,12**, mediante versamento sul conto di tesoreria unica del comune stesso;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Quistello.

IL SOGGETTO ATTUATORE
ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge